



Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

Criteri, condizioni e modalità cui si conforma la società SNAM S.p.A. per adottare il modello di separazione proprietaria della gestione della rete nazionale di trasporto del gas e assicurare la piena terzietà della società SNAM S.p.A. nei confronti di imprese verticalmente integrate di produzione e fornitura di gas naturale ed energia elettrica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito il “decreto legge n. 1/2012”), recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” e, in particolare, l'articolo 15, il quale dispone che “Al fine di introdurre la piena terzietà dei servizi regolati di trasporto, di stoccaggio, di rigassificazione e di distribuzione dalle altre attività della relativa filiera svolte in concorrenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro il 31 maggio 2012, sono disciplinati i criteri, le condizioni e le modalità, cui si conforma la società SNAM S.p.a. per adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il modello di separazione proprietaria di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, emanato in attuazione della direttiva 2009/73/CE”;

VISTO l'art. 1, comma 2, della legge 23 agosto 2004, n. 239, che stabilisce che le attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale a rete, nonché la gestione di infrastrutture di approvvigionamento ad esse connesse sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti e che le attività di distribuzione e dello stoccaggio del gas naturale sono attribuite in concessione;

VISTO il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (di seguito “decreto legislativo. n. 93/2011”), che ha recepito la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, ed in particolare l'articolo 19, che

prevede la separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto mediante la previsione di idonei meccanismi di governance;

VISTO che l'art. 5 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito in legge dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, individua la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., società per azioni controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, quale soggetto idoneo ad assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività;

VISTI gli statuti di ENI S.p.A., di SNAM S.p.A. e di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;

VISTO che il capitale di SNAM S.p.A. è attualmente detenuto per circa il 52 per cento da ENI S.p.A. e il restante è diffuso sul mercato;

VISTO che il capitale di ENI S.p.A. è attualmente detenuto per circa il 3,9 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze, per circa il 26,4 per cento dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., per circa il 60 per cento è diffuso sul mercato e per circa il 10% è detenuto da Eni S.p.A. sotto forma di azioni proprie;

UDITO il parere dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas del, reso ai sensi dell'articolo 15 del decreto legge n. 1/2012;

CONSIDERATO che, al fine di favorire il processo di liberalizzazione delle attività svolte nel settore del gas naturale, occorre garantire l'indipendenza delle attività regolate di trasporto, stoccaggio, distribuzione e rigassificazione del gas naturale rispetto a quelle di produzione e fornitura;

CONSIDERATO che nell'ambito del processo di liberalizzazione delle attività svolte nel settore del gas naturale è preminente interesse pubblico assicurare il mantenimento di un nucleo di controllo stabile su SNAM S.p.A.;

CONSIDERATO che è necessario garantire, come disposto dalla normativa comunitaria e nazionale, il perseguimento degli obblighi di servizio pubblico connessi a dette attività;

CONSIDERATO, altresì, che è necessario valorizzare appieno la strategicità di SNAM S.p.A. permettendo a tale società di perseguire, anche nell'interesse nazionale, le attività di sviluppo a livello europeo, in parte già programmate e di finanziare gli investimenti in infrastrutture (ad esempio, gasdotti, terminali GNL, stoccaggi) idonee a promuovere il ruolo del Paese come hub europeo del gas;

CONSIDERATO che il presente decreto si propone di dettare disposizioni che consentano la piena applicazione delle norme dell'Unione europea, in particolare in materia di separazione dei

gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale, anche mediante i necessari adattamenti, deroghe e disapplicazioni della normativa interna eventualmente con esse contrastante.

TENUTO CONTO che, nella scelta delle modalità con le quali operare la cessione delle quote di partecipazione di ENI S.p.A. in SNAM S.p.A., deve essere previsto un adeguato contemperamento tra l'esigenza di mantenere un nucleo stabile nel capitale di SNAM S.p.A. a garanzia della linearità di azione nello sviluppo e tutela delle attività strategiche e quella di assicurare la più ampia diffusione dell'azionariato tra i risparmiatori mediante l'adozione di procedure di dismissione trasparenti e non discriminatorie;

RITENUTO che le modalità di cessione devono garantire il rispetto dell'autonomia imprenditoriale dei soggetti coinvolti nell'operazione e tenere conto delle condizioni e valori di mercato delle quote azionarie oggetto di cessione;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas,

Decreta:

Art. 1

Separazione proprietaria.

1. ENI S.p.A., nei tempi più brevi compatibilmente con le condizioni di mercato, e comunque entro il termine di cui all'art. 15 del decreto legge n. 1/2012, al fine di cedere il controllo ai sensi dell'articolo 2359 primo comma del codice civile nella società SNAM S.p.A., procede alla riduzione della propria partecipazione azionaria attualmente detenuta nella stessa in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 93/2011, con lo scopo di assicurare, da un lato, il mantenimento di un nucleo stabile nel capitale di SNAM S.p.A., tale da garantire lo sviluppo di attività strategiche e la tutela delle caratteristiche di servizio di pubblica utilità delle attività svolte dalla società e, dall'altro, la più ampia diffusione dell'azionariato tra i risparmiatori.

2. Al fine di assicurare il mantenimento di un nucleo stabile nel capitale di SNAM S.p.A., ENI S.p.A., nei tempi più brevi compatibilmente con le condizioni di mercato, coerentemente con le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legge n. 1/2012, cede, anche in più soluzioni, una quota complessivamente non inferiore al venticinque virgola uno per cento (25,1%) del capitale di SNAM S.p.A. mediante trattativa diretta a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..

3. Al fine di garantire la più ampia diffusione dell'azionariato, ENI S.p.A., successivamente alla cessione di cui al comma 2 del presente articolo, cede la quota residua nel capitale di SNAM S.p.A. mediante procedure di vendita trasparenti e non discriminatorie tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali.

Art. 2

Criteria, condizioni e modalità di governance idonei a garantire la separazione.

1. A decorrere dal termine di cui all'articolo 1, comma 1, o, se anteriore, a decorrere dalla data di perdita del controllo ai sensi dell'articolo 2359 primo comma del codice civile su SNAM S.p.A. da parte di ENI S.p.A., ai fini dell'attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 93/2011, i diritti di voto attribuiti dalle azioni acquisite anche attraverso atti, operazioni o patti in qualunque forma stipulati, nonché a quelle già eventualmente detenute, direttamente o indirettamente, da produttori o fornitori del gas e/o dell'energia elettrica o da imprese che li controllano, o ne sono controllate o con essi collegate ai sensi del codice civile, o eventuali poteri di nomina ad esse spettanti sono limitati in ottemperanza a quanto richiede l'articolo 19, commi 1, lettere b) e c) e 2, del decreto legislativo n. 93/2011, fermo restando quanto disposto dal comma 2 del presente articolo.

2. Al fine di garantire la piena terzietà di SNAM S.p.A., successivamente alla cessione di cui all'articolo 1, comma 2, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. provvede a garantire l'indipendenza tra il proprietario delle attività di produzione e/o di fornitura di gas naturale e il proprietario e/o gestore delle attività di trasporto del gas naturale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 93/2011. In tal caso si osserveranno i seguenti principi :

a) per quel che riguarda la gestione della partecipazione in SNAM S.p.A., tutte le relative decisioni sono adottate dall'organo amministrativo di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. con esclusione dei poteri conferiti al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legge n. 269/2003 e dal Decreto ministeriale 18 giugno 2004, come pure senza che su tali decisioni possano influire i membri che integrano il consiglio di amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. per l'amministrazione della gestione separata ai sensi dell'art. 5, comma 10, del decreto legge n. 269/2003, qualora la partecipazione in SNAM S.p.A. venga acquistata con utilizzo dei fondi provenienti dal risparmio postale e assegnata alla gestione separata;

b) per quel che riguarda la partecipazione in ENI S.p.A., restano fermi i poteri del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al decreto legge n. 269/2003 e al Decreto ministeriale 18

giugno 2004, come pure la composizione e il funzionamento dell'organo amministrativo, così come integrato ai sensi dell'art. 5, comma 10, del decreto legge n. 269/2003, in ogni caso assicurando la piena autonomia dell'organo amministrativo di ENI S.p.A. in ordine alle decisioni strategiche e operative di tale società;

c) i membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in ENI S.p.A. o nelle sue controllate non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. o SNAM S.p.A. e loro controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale, con tali società; analogamente i membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., SNAM S.p.A. e loro controllate non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in ENI S.p.A. e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società.

Art. 3

Disposizioni finali

1. I criteri di cui al precedente articolo 2, comma 2, si applicano alla gestione delle partecipazioni detenute da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in società controllate che gestiscono infrastrutture di rete di interesse nazionale nel settore dell'energia.